

Rassegna Stampa

08.06.09

Sommario

- Pag. 2 GIUSTIZIA. La riforma non è in danno alla magistratura (MP – 20.05.09)
- Pag. 3/4. RIFORME. Riforma avvocatura, passi avanti (IO – 21.05.09)
- Pag. 5. GIUSTIZIA. L'incubo dei processi arretrati è diventato alibi «Ma per smaltirli tutto dovrebbe fermarsi per anni» (IL CORRIERE DELLA SERA – 21.05.09)
- Pag. 6. RIFORME. Separazione giudici-pm e nuovo Csm (IL MESSAGGERO – 22.05.09)
- Pag. 7. RIFORME. Si allontana l'addio al Bersani (AVVOCATI OGGI – IO7 - 25.05.09)
- Pag. 8. PROFESSIONE. Ecco quando l'avvocato si può sostituire (AVVOCATI OGGI – IO7 - 25.05.09)
- Pag. 9. RIFORME. Processo civile, parte la riforma (IL CORRIERE DELLA SERA – 27.05.09)
- Pag. 10. RIFORME. Cassazione, il filtro è legge (IO - 27.05.09)
- Pag. 11/12. RIFORME. Riforma approvata al Senato : i commenti (OSSERVATORIO SULLA LEGALITÀ - 28.05.09)
- Pag. 13. RIFORMA PROCESSO CIVILE. Accelerazione dei giudizi, un'occasione mancata (MP - 29.05.09)
- Pag. 14. ANTITRUST. Ordini, l'Antitrust insiste (IO - 29.05.09)
- Pag. 15. PROFESSIONE. Avvocati, la selezione è lecita (IL SOLE 24 ORE - 30.05.09)
- Pag. 16. RIFORMA PROCESSO CIVILE. I ritocchi ai riti non bastano a dare efficienza (IL SOLE 24 ORE - 01.06.09)
- Pag. 17. RIFORMA PROCESSO CIVILE. Testimonianza scritta nuovo «mezzo di prova» (IL SOLE 24 ORE - 03.06.09)
- Pag. 18. CRITICHE USURA. Usura da rivedere (IO - 04.06.09)
- Pag. 19. AVVOCATURA. Alfano riparte dagli avvocati (IL SOLE 24 ORE - 04.06.09)
- Pag. 20. Adempimenti del mese di maggio dalla pagina Adp (www.aiga.it)
- Pag. 21. Eventi delle Sezioni del mese di maggio

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.it
e Alberto Vermiglio: avermiglio@jumpy.it



La riforma non è in danno alla magistratura**Il ministro Alfano rassicura le Toghe**

'La politica la deve smettere di pensare che sia un regolamento di confini con la magistratura e la magistratura deve smetterla di pensare che ogni intervento riformatore sia in suo danno'. Lo ha detto oggi il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, durante l'incontro con i vertici del Palazzo di Giustizia di Sondrio, parlando della riforma della giustizia. Il ministro dopo un colloquio riservato con il presidente del Tribunale, Gianfranco D'Aiotti, il procuratore della Repubblica Fabio Napoleone e il prefetto Chiara Marolla, è intervenuto pubblicamente nell'Aula magna del Tribunale e rivolgendosi anche ai presidenti dell'ordine degli Avvocati e delle camere penali locali e alle forze dell'ordine, ha toccato tra gli altri anche il tema della riforma della giustizia e ha aggiunto che 'tutti insieme ci dobbiamo rendere conto che nel nostro Paese se si vuole abbattere la criminalità organizzata, il crimine meno organizzato che fa tanta paura ai cittadini', cioè la microcriminalità presente anche al nord, 'bisogna tener conto che il governo, il Parlamento, il ministro della Giustizia, i magistrati, le forze dell'ordine, gli Avvocati, sono tutti giocatori di un'unica grande squadra e questa squadra si chiama Stato'. Il ministro ha inoltre sottolineato che 'se ciascuno dei giocatori' ricopre il proprio ruolo e fa il proprio mestiere 'avremo raggiunto il grande obiettivo di riformare la giustizia'. Inoltre il ministro ha individuato come principale nemico della giustizia italiana 'la lentezza dei processi'.



In commissione giustizia al senato il comitato ristretto chiude l'esame del ddl. Ora il confronto

Riforma avvocatura, passi avanti

Si avvia verso la soppressione la disposizione anti-Bersani

Primo via libera al senato per la riforma dell'avvocatura. Il comitato ristretto della commissione giustizia di Palazzo Madama ha infatti concluso l'esame del disegno di legge che riordina la professione forense. A questo punto, ci sarà un confronto informale con le varie anime dell'avvocatura per poi procedere alla definitiva approvazione del testo e passare la palla alla Camera. A forte rischio l'abolizione del decreto Bersani inserita nel ddl messo a punto dall'avvocatura. Già, perché il comitato ristretto della commissione giustizia ha apportato alcune modifiche al disegno di legge del Cnf. E, vista la netta presa di posizione dell'Antitrust, che nell'indagine sugli ordini di un paio di mesi fa ha detto chiaramente che qualsiasi vincolo sulle tariffe professionali va abolito perché anticoncorrenziale, è facile pensare che sia proprio l'articolo «anti-Bersani» a essere stato sacrificato. Lo stesso presidente della commissione giustizia del Senato, Filippo Berselli, dopo la pubblicazione dell'indagine Antitrust, aveva dichiarato che la norma sulla Bersani andava rivista (si veda *AvvocatiOggi* del 30 marzo scorso). Quindi, si prospetta un acceso dibattito sul punto tra la politica e le sigle dell'avvocatura. Su tutte l'Oua e il suo presidente, Maurizio de Tilla, che dell'abrogazione della Bersani ha fatto il suo cavallo di battaglia. «Abbiamo concluso l'esame dei disegni di legge di riforma della professione forense», ha spiegato a *ItaliaOggi* Berselli, «ora tireremo le fila del discorso e ci metteremo in contatto con le varie anime dell'avvocatura per discutere di alcune modifiche migliorative che abbiamo apportato al loro testo. Dev'essere chiaro però che abbiamo intenzione di portare avanti una riforma a favore degli avvocati, non contro». «Dopo le elezioni quindi», ha detto ancora il presidente della commissione giustizia di Palazzo Madama, «ci sarà un incontro informale con Cnf, Oua, **Aiga** e Cassa forense per definire questi passaggi, poi andremo in commissione e approveremo il testo in sede referente. Sono particolarmente soddisfatto perché pare esserci unanimità di vedute tra maggioranza e opposizione. Il testo base della nostra analisi è stato quello dell'avvocatura, ma ci sono dei passaggi che meritano una rivisitazione». «È nostra intenzione», ha concluso Berselli, «approvare il testo prima dell'estate. Sarebbe un passaggio molto importante, anche perché non stiamo portando avanti la riforma coi numeri della maggioranza ma in pieno accordo con l'opposizione». Per il resto, il testo presentato in Senato dal Cnf e ratificato da tutte le altre componenti istituzionali e associative dell'avvocatura apporta importanti modifiche in tema di accesso alla professione. Per mettere un freno alla crescita numerica di una categoria che ha già superato le 200 mila unità. L'articolato del ddl, infatti, riscrive a 360° l'esercizio della professione partendo proprio dal tirocinio per il quale è previsto un test informatico di ingresso per l'iscrizione all'apposito registro. Tirocinio che resta di 24 mesi ma che prevede la contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive. Decorso il primo anno, però, al praticante sarà riconosciuto un adeguato compenso. Ma i 65 articoli del ddl si occupa anche di formazione, pubblicità e soprattutto di tutela del cittadino. Che passerà, oltre che per una prestazione professionale in regola con l'obbligo della formazione continua, per l'assicurazione obbligatoria. Il legale dovrà dotarsi infatti di una polizza sulla responsabilità civile volta a coprire anche i valori ricevuti in deposito. Per la prima volta, poi, è stata riconosciuta l'importanza delle specializzazioni. Secondo il ddl targato Cnf l'avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per esempio in diritto di famiglia, societario, tributario, penale ecc.) dopo aver seguito scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che rilascerà il titolo. Il testo prevede infine il restyling delle regole per i «processi» agli avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale. L'attività istruttoria verrà demandata a un collegio istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale, composto da avvocati eletti fra gli iscritti all'albo da ciascun consiglio dell'ordine circondariale.

aiga

Rassegna
Stampa

Il giudizio si svolgerà presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui quattro avvocati provenienti dagli Ordini del distretto e tre dal Consiglio dell'ordine al quale appartiene «l'incolpato». Gabriele Ventura



Le cause civili ferme sono quasi cinque milioni**L'incubo dei processi arretrati è diventato alibi «Ma per smaltirli tutto dovrebbe fermarsi per anni»**

L'arretrato? Bisognerebbe smetterla di considerarlo una buona scusa. «Nel dibattito corrente — è la prospettiva rovesciata da Coviello, Ichino e Persico — si afferma che il carico pendente eccessivo sia la causa prima ed esogena della scarsa performance di un magistrato. Questa interpretazione, tuttavia, assume implicitamente che l'arretrato sia qualcosa che il magistrato riceve "dal cielo" indipendentemente dal suo operato. Invece, non dipende solo dalla storia pregressa di nuovi casi assegnati, che il giudice effettivamente non controlla, ma anche dalla storia pregressa dicasi esauriti, che invece il giudice può controllare lavorando di più per unità di tempo e su meno processi in contemporanea». Ecco il tabù che la ricerca del trio di economisti mette in discussione: il peso decisivo dell'arretrato nello zavorrare la produttività del giudice che ne sia gravato: «La presenza, in uffici con carichi di lavoro e risorse e arretrati del tutto simili, di magistrati che "non sono in affanno" al fianco di quelli "con l'acqua alla gola" suggerisce la possibilità che esistano metodi di lavoro individuale virtuosi, ma non da tutti pienamente compresi e applicati». Tra i magistrati c'è chi concorda con questa messa in guardia dall'arretrato-alibi, ma nel contempo avverte che il rischio opposto è sottovalutare l'effettivo impatto dell'arretrato sulla crisi attuale della giustizia. E' il caso del presidente aggiunto dei gip di Milano, Claudio Castelli, molto attento ai possibili miglioramenti organizzativi, ma anche ai dati emersi dalla Commissione ministeriale per l'efficienza della giustizia civile presieduta dall'ex presidente della Consulta, professor Cesare Mirabelli: Immaginando per convenzione che non arrivino più nuove cause, per azzerare l'arretrato le Corti d'Appello avrebbero bisogno di 32 mesi di lavoro e di 134 magistrati in più, i Tribunali smaltirebbero le pendenze dopo 16 mesi, i giudici di pace dopo 8 mesi. Innescare un circuito virtuoso ha come premessa l'adozione di misure mirate per lo smaltimento dell'arretrato». Che pesa, eccome. Anche perché la ricerca dei tre economisti sconta, fra l'altro, il fatto di aver esaminato un ambito ristretto (le Sezioni lavoro dei Tribunali di Milano e Torino) e poco omogeneo alla giustizia civile ordinaria e tantomeno alla penale (dove il giudice non è l'unico padrone della scansione dei tempi di marcia del processo). Coviello, Ichino e Persico hanno però buon gioco nell'evidenziare l'irrazionalità nella quale sprofondano due lavoratori o due imprese che vogliono portare in giudizio una controversia simile e si trovino per pura sorte ad essere giudicati l'uno dal giudice Lento e l'altro dal giudice Veloce dell'esperimento: «Come può considerarsi uguale una giustizia che ti- chieda per la prima controversia il doppio del tempo necessario a risolvere la seconda, pur essendo le due controversie uguali»? Nelle pieghe della ricerca, anche due osservazioni tanto spicciole quanto rilevanti. La prima: il costo per il cittadino di un giudice che cambia a causa in corso è altissimo, «a Milano un processo gestito da un solo giudice dura in media 301 giorni mentre un processo ri-assegnato ad un giudice diverso da quello iniziale dura 583 giorni, a Torino la durata sale da 179 a 211 giorni: qualcosa andrebbe fatto per evitare che il trasferimento di un magistrato abbia effetti così deleteri sulla durata dei processi». La seconda: la statistica giudiziaria è un universo parallelo, «almeno Istat e ministero dovrebbero poter aver accesso agli stessi dati» elaborati dagli economisti, «e non ci è chiaro perché non li usino». L. Fer.

IL MESSAGGERO del 22.05.09

IL DOSSIER/LA GIUSTIZIA

Già in Parlamento le riforme ordinarie**Subito dopo al via quelle costituzionali****Separazione giudici-pm e nuovo Csm****Così il governo si prepara in autunno a rivoluzionare il pianeta-justizia**

ROMA - La grande riforma della giustizia penale che il premier Silvio Berlusconi da sempre rincorre è quella della separazione delle carriere e della ricomposizione del Csm in due sezioni una per i pubblici ministeri e una per i giudici. «Non ci fermeremo, fino a quando avremo diviso l'ordine dei magistrati dall'ordine degli accusatori». Accompagnata con la istituzione di un'Alta Corte disciplinare (un organo esterno al Csm) composta da un pari numero di magistrati, membri del Parlamento e giuristi di nomina presidenziale per giudicare sulle violazioni deontologiche nei comportamenti delle "toghe". Perché Berlusconi vuole chiaramente uno «stop alle toghe che si autoassolvono».

Così il Guardasigilli Angelino Alfano ha rinnovato l'impegno suo e di tutto il ministero della Giustizia per sollecitare la formulazione della legislazione che implica modifiche costituzionali. Ma il calendario delle cose da fare, con in mezzo le elezioni europee, quelle amministrative, il referendum, e la programmazione finanziaria anti-crisi è molto fitto. Di riforme costituzionali Pdl e Lega, verosimilmente ne parleranno in autunno. Intanto, comunque, la parola d'ordine è: «Andare avanti sulle riforme della giustizia». E il Parlamento continua l'esame dei provvedimenti già in fase avanzata.

La prossima settimana, il Senato dovrebbe dare il via libera definitivo alla riforma del processo civile, e successivamente dovrebbe seguire il primo voto di Montecitorio sul ddl intercettazioni, immediatamente dopo le elezioni europee.

Ma il Guardasigilli spinge per accelerare altre riforme: quella del processo penale, con il ddl approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso febbraio, che dovrebbe passare al vaglio dell'Aula del Senato entro l'estate. C'è inoltre da risolvere concretamente il piano carceri con la messa in opera delle misure per la costruzione di nuovi istituti penitenziari in cui i privati verrebbero chiamati a collaborare e la ristrutturazione di una edilizia carceraria non più in grado di far fronte a un continuo affollamento.

L'obiettivo del ministro Alfano è quello di riuscire a fare andare avanti di pari passo le necessarie modifiche alla Costituzione con un cambiamento della legge elettorale del Csm, attraverso il quale diminuire l'influenza "politica" delle correnti della magistratura sui consiglieri togati che siedono a Palazzo dei Marescialli. Mario Coffaro

Il comitato ristretto della commissione giustizia del Senato rivede il ddl sull'ordinamento forense

Si allontana l'addio al Bersani

Tramonta l'ipotesi di reintrodurre le vecchie tariffe minime

Tariffe professionali senza vincoli e accesso più selettivo. Queste le modifiche principali che il Senato apporterà al disegno di legge di riforma della professione forense messo a punto dall'avvocatura e sottoposto al vaglio del ministro della giustizia Angelino Alfano. Perché, in tema di compensi, non si può prescindere dal decreto Bersani e dalla normativa europea. Mentre per l'accesso sarà necessaria una preselezione adeguata affinché le commissioni esaminatrici non si trovino di fronte a una platea di candidati avvocati troppo grande per poter essere gestita al meglio.

È quanto è emerso, tra l'altro, nella fase di esame dei vari disegni di legge di riforma dell'avvocatura (Casson, Mugnai e testo Cnf) compiuta dal comitato ristretto della commissione giustizia del Senato, che si è riunito l'ultima volta martedì scorso (si veda ItaliaOggi del 21 maggio scorso). E che si appresta, subito dopo la tornata elettorale, a convocare, in via informale, alcune sigle rappresentative dell'avvocatura (Consiglio nazionale forense, Oua, **Aiga**, Cassa di previdenza forense). Per discutere proprio di questi punti cardine che verranno inseriti in nuovo testo che la commissione giustizia, guidata dal Filippo Berselli, sarà chiamata ad approvare entro l'estate per poi passare la palla alla Camera. E, sul decreto Bersani, che il testo dell'avvocatura puntava ad abrogare, sembra esserci ben poco da discutere. Anzi, il disegno di legge che licenzierà il Senato andrà proprio in direzione opposta. «Per ciò che riguarda le tariffe professionali degli avvocati», spiega Carlo Chiurazzi (Pd), componente del comitato ristretto insieme a Gianpiero D'Alia (Udc), Luigi Li Gotti (Idv), Piero Longo (Pdl), Sandro Mazzatorta (Lnp), Franco Mugnai (Pdl), Giovanni Pistorio (Movimento per l'Autonomia), Giuseppe Valentino (Pdl), «si deve andare nella direzione di un loro adeguamento a quanto afferma la normativa europea e il decreto Bersani. L'articolato, quindi, deve sia tenere conto delle nuove esigenze del cliente sia tutelare il profilo professionale dell'avvocato. La norma introdotta dall'avvocatura, che mira ad abolire il decreto Bersani per quel che riguarda le tariffe, sarebbe fortemente incompatibile con ciò che richiede l'Europa e con la normativa nazionale. Quindi, anche volendo, non potrebbe essere introdotta, nel senso che la nostra posizione è condizionata giuridicamente». Su questo punto, poi, nel dossier del Servizio studi del Parlamento sui vari disegni di legge di riforma della professione forense presentati in Parlamento, si possono leggere alcune delle soluzioni possibili. Come quella in commento al ddl Casson, che deriva dalla commissione tecnica per la finanza pubblica. Che, nel rapporto 2008 sulla revisione della spesa pubblica, afferma: «L'attuale sistema di remunerazione degli avvocati, basato su un sistema di tariffe a prestazione, incentiva il difensore a moltiplicare gli atti della causa, indebolisce l'interesse a favorire il raggiungimento di un accordo tra i contendenti che eviti il ricorso in giudizio o una conciliazione prima della sentenza, crea convenienza ad allungare i tempi del processo. Allo scopo di ovviare a questi inconvenienti sarebbe opportuno, nell'ambito della giustizia civile, adottare sistemi di tariffazione a forfait, cioè in somma fissa determinata ex ante, eventualmente integrati con clausole di tipo "contingency fee", cioè con pagamento condizionato al successo nella causa». Gabriele Ventura

La scheda

Ecco quando l'avvocato si può sostituire all'ufficiale**Serve l'autorizzazione dell'Ordine. Ma restano comunque fuori i pignoramenti**

Lun. 25 - La possibilità per gli avvocati di notificare in proprio è stata introdotta dalla legge n. 53/1994. Con le notificazioni in proprio l'avvocato non va più dall'ufficiale giudiziario. Per poter procedere alla notificazione in proprio occorre essere autorizzati dal Consiglio dell'Ordine e dotarsi di un registro cronologico. Inoltre si può procedere alla notificazione in proprio solo se l'avvocato ha ricevuto dal cliente una procura speciale in base all'articolo 83 del codice di procedura civile.

L'autorizzazione dell'Ordine viene negata a chi ha procedimenti disciplinari in corso o ha riportato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, o sanzioni più gravi. L'autorizzazione è anche soggetta a revoca nel caso in cui l'ordine ritiene inopportuna la prosecuzione dell'attività. Nel registro cronologico l'avvocato deve annotare giornalmente le notifiche effettuate sia a mezzo posta sia a mani, compilando tutti i campi.

Il registro può essere costituito anche da moduli continui e deve essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal presidente dell'Ordine o da un consigliere delegato. In concreto per l'utilizzo di questa facoltà occorre ricordarsi che la relazione di notifica deve contenere alcune indicazioni specifiche. In particolare devono risultare il numero del cronologico, i dati identificativi dell'ufficio postale al quale l'atto viene consegnato e occorre anche la firma in calce dell'avvocato notificante. Tutto può avvenire anche con firma digitale: in questo caso l'avvocato trasmette per via telematica all'ufficio postale l'atto da notificare sottoscritto con firma digitale. Per quanto riguarda le notificazioni a mezzo posta bisogna anche ricordare che in base all'articolo 36 comma 2-quater della legge 31/08 «se il plico non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata». L'avvocato, quindi, dovrà controllare bene gli avvisi di ricevimento per accertarsi se (nell'ipotesi di sottoscrizione di persona diversa dal destinatario) vi sia annotazione dell'avvenuto inoltrare dell'avviso all'effettivo destinatario. Più complicata è la notifica in proprio a mani. In questo caso bisogna prima passare dal consiglio dell'ordine e farsi vidimare l'atto da notificare (originale e copia); inoltre il destinatario deve firmare il registro cronologico. La notifica diretta al procuratore deve essere effettuata personalmente dall'avvocato abilitato; per la notificazione a mezzo del servizio postale l'attività di consegna del plico all'ufficiale postale deve essere considerata operazione esecutiva, delegabile propri collaboratori, ma sempre sotto la supervisione e la responsabilità dell'avvocato. Con la procedura in proprio si possono notificare atti in materia civile e amministrativa, nonché atti stragiudiziali. Non si possono notificare, invece, atti che richiedono attività proprie dell'ufficiale giudiziario, come per esempio i precetti cambiari (è necessaria la certificazione di conformità dei titoli). Non si possono notificare neppure atti di esecuzione: pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi, monitoria di sgombero. Si consideri, però, che l'attività di notificazione svolta dagli avvocati, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (per esempio in mancanza di autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente (Cassazione civile, sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15081). Peraltro l'avvocato non ha limiti di competenza territoriale per eseguire le notifiche.

Il problema è il momento di compimento della notificazione e in particolare se conta la data di spedizione o se occorre che (nel caso di notificazioni in proprio dell'avvocato) l'atto sia stato ricevuto dal destinatario. È evidente, infatti, che se il momento della notificazione coincide con la consegna all'ufficio postale, allora l'avvocato potrà andare in posta fino all'orario di chiusura dell'ultimo giorno utile. Nel caso in cui, invece, la notificazione si compisse con la ricezione dell'atto, l'avvocato dovrà tenere conto del tempo necessario all'inoltro e anticipare l'invio del plico.

Giustizia. Le sentenze dovranno essere sintetiche e le testimonianze potranno essere anche scritte

Processo civile, parte la riforma

Sanzioni per i rinvii pretestuosi. Pd e Idv: sono norme confuse

ROMA — Un filtro per avere accesso al giudizio in Cassazione. Testimonianze scritte. Sanzioni per chi allunga i tempi con tecniche dilatorie. E' legge la modifica del processo civile. L'Aula del Senato ha approvato definitivamente, in quarta lettura, il collegato al ddl sulla manovra che cambia le norme del processo civile, introducendo la testimonianza scritta, la redazione da parte del giudice di un calendario del processo e l'invito ai giudici a redigere sentenze sintetiche e quindi più rapide. Soddisfatti il ministro della Giustizia Angelino Alfano, che promette «una giustizia più rapida ai cittadini», e il Pdl, che con Fabrizio Cicchitto festeggia il «venir meno dell'uso strumentale delle norme processuali dilatorie». Contrari, invece, al provvedimento Pd e Mv che con il dipietrista Li Gotti accusano il governo di «mancanza di coraggio» e di aver scritto un testo «che voleva essere chiaro e leggibile invece genera solo confusione». 11 responsabile giustizia del Pd, Lanfranco Tenaglia, ridimensiona il provvedimento: «E' una mezza riforma. Le uniche note positive vengono dalla semplificazione dei riti processuali inserite grazie al Pd». A filtrare le cause civili ammesse in Cassazione sarà una commissione composta da 5 giudici provenienti dalla Cassazione civile che ne valuterà l'ammissibilità. Due le ipotesi di inammissibilità del ricorso, stabilite con l'introduzione di un nuovo articolo al codice di procedura civile, il 360-bis: quando «il provvedimento impugnato

ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarne l'orientamento»; quando «è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo». L'altra novità riguarda le deposizioni scritte. Il giudice, su accordo delle parti, può chiedere al testimone di fornire nel termine fissato le risposte ai quesiti su cui deve essere interrogato. Se il testimone si astiene deve sottoscrivere comunque il modello indicando generalità e motivi di astensione. Se non spedisce la testimonianza nel termine stabilito può essere condannato a pena pecuniaria. Il magistrato può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato. A fissare il calendario del processo indicando le udienze successive e delle incombenze è il giudice quando provvede su richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura e dell'urgenza della causa. I termini possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sopravvengono gravi motivi. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza dei termini. E chi allunga i processi con condotte dilatorie sarà punito, I giudici potranno pronunciare sentenze civili sintetiche, Al governo la delega per riformare la giustizia amministrativa sfolgire le forme processuali e facilitare la conciliazione nel settore commerciale e civile. Virginia Piccolillo

Dal senato il via libera definitivo al ddl semplificazione che riforma il rito civile**Cassazione, il filtro è legge****Due i casi di inammissibilità. Testimonianza scritta**

Diventa legge il filtro ai ricorsi civili in Cassazione. L'ok definitivo è arrivato ieri dopo il via libera del senato al ddl sulla semplificazione normativa che contiene la riforma del processo civile. A favore hanno votato 136 senatori, contrari 92, 4 astenuti. Licenziato da palazzo Madama, dopo un lungo iter di ben quattro letture, il testo introduce la testimonianza scritta, il calendario del processo, deleghe al governo per la riforma del processo amministrativo, per la riduzione dei riti civili, per il rilancio della conciliazione. Ecco i punti essenziali del provvedimento.

Filtro. Eliminata la previsione del collegio di tre magistrati indicati dal primo presidente, si istituisce, con una modifica introdotta alla camera, una sezione apposita, composta da cinque giudici provenienti dalle diverse articolazioni della Cassazione civile, che valuterà l'ammissibilità o meno delle istanze presentate a Palazzaccio. Saranno due, e non più quattro, le ipotesi di inammissibilità del ricorso: quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; quando è manifestamente infondata la censura di violazione dei principi regolatori del giusto processo. Attualmente a piazza Cavour esiste una sezione filtro per il penale (la settimana) istituita per legge, mentre per il civile, con provvedimento del 2005 è stata creata una struttura composta da magistrati delle diverse sezioni della Corte per valutare inammissibilità ma anche manifesta fondatezza e manifesta infondatezza dei ricorsi (oltre ai regolamenti di competenza)

Testimonianza scritta. Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti su cui deve essere interrogato. Se il testimone si astiene ha l'obbligo di sottoscrivere comunque il modello indicando generalità e motivi di astensione. Se non spedisce la testimonianza nel termine stabilito può essere condannato a pena pecuniaria. Esaminate le risposte, il magistrato può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

Calendario del processo. Il giudice, quando provvede su richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo indicando le udienze successive e gli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

Misure di accelerazione. Sanzioni per chi allunga i processi con condotte dilatorie, si introduce il procedimento sommario di cognizione e la possibilità di pronunciare sentenze sintetiche.

Deleghe. Al governo il compito di riformare la giustizia amministrativa sfolire le forme processuali e facilitare la conciliazione nel settore commerciale e civile.

Reazioni. Grande soddisfazione per l'approvazione del ddl è stata espressa dal ministro della giustizia, Angelino Alfano. Si tratta di un provvedimento, ha detto il Guardasigilli, «che ha come obiettivo l'accelerazione dei tempi del processo, puntando così ad assicurare ai cittadini una giustizia più rapida». Secondo Luigi Li Gotti, capogruppo dell'Italia dei valori in commissione giustizia al senato si tratta di «una legge pessima addirittura peggiorata dalla camera». «Come è stato evidenziato anche da senatori della maggioranza in commissione, quello approvato oggi è un testo incomprensibile. Questa non è una riforma e i processi non saranno più rapidi». Giovanni Galli

Processo civile, riforma approvata al Senato : i commenti

Un'occasione mancata. Così i **giovani avvocati dell'AIGA** sulla accelerazione dei processi, dopo l'approvazione da parte del Senato della riforma del processo civile. I giovani avvocati rilevano che per una curiosa coincidenza, l'approvazione del provvedimento è giunta all'indomani della pubblicazione dei dati Istat relativi ai procedimenti giudiziari civili del 2007, la cui lettura, **secondo il presidente Aiga, Giuseppe Sileci**, "rafforza il convincimento che – al di là della utilità o meno di alcune novità, che solo con il tempo potranno essere valutate – il Parlamento ha perso l'ennesima occasione per introdurre meccanismi di accelerazione dei giudizi senza compromettere il diritto di difesa e, più in generale, l'accesso al servizio giustizia".

"Infatti - spiega **Sileci** - in luogo di un accorciamento di molti termini difensivi (che, senza la previsione di termini perentori per i giudici, non consentiranno nessun vero recupero di efficienza), ovvero della incostituzionale introduzione del c.d. 'filtro' per i ricorsi in Cassazione, sarebbe stato senz'altro più aderente allo scopo di ridurre i tempi processuali un intervento del legislatore teso ad introdurre un tentativo obbligatorio di conciliazione endoprocessuale. Se nel 2007 solo 111.654 giudizi pendenti dinanzi ai giudici di pace in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale si sono esauriti con sentenza su un totale di 246.685, è difficile negare che dietro a gran parte dei procedimenti definiti con provvedimento diverso vi sia una conciliazione tra le parti ed è altrettanto difficile negare che queste conciliazioni sono state agevolate dagli esiti dell'attività istruttoria. Parimenti, non è certo dipeso dal semplice caso se – sempre nel 2007 – i tribunali hanno smaltito 843.317 processi ma di questi solo 448.529 con sentenza".

"La chiarezza di questi dati", ha concluso il presidente dei Giovani avvocati, "avrebbe dovuto suggerire al legislatore la adozione di meccanismi processuali che favorissero la conciliazione nel processo. Invece nulla di tutto ciò, è questa l'amara constatazione, è stato fatto mentre si sono addossati solo sui cittadini, tramite i loro difensori, alquanto discutibili inasprimenti processuali, alcuni dei quali di dubbia costituzionalità, come se lo scopo del processo non fosse quello di rendere giustizia a chi la ha, ma di celebrarsi ed esaurirsi ad ogni costo nel minor tempo possibile".

Critici sul punto era stato anche l'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Mentre il pdl era ancora in discussione, l'assemblea dell'Oua aveva infatti approvato un documento sul filtro in Cassazione previsto nella riforma del processo civile, dando un giudizio negativo e proponendo alcuni emendamenti migliorativi. Maurizio de Tilla, Presidente dell'OUA, aveva spiegato che "Il testo di riforma del processo civile trasmesso dalla Camera al Senato poteva essere considerato un primo passo di riforma processuale se non si fosse insistito nella previsione di un filtro in cassazione, sia pure accorciato e limitato nelle fattispecie indicate".

L'Oua ritiene che anche tale 'filtro corto' configga con il dettato dell'art. 111 (comma 7 cost.): "La generica discrezionalità attribuita alla Corte Suprema nella definizione di un ricorso ammissibile o inammissibile finisce per vanificare la norma costituzionale", spiegava ancora de Tilla, "La discrezionalità riguarda – nella previsione del 'filtro corto' – la presenza di una 'conforme giurisprudenza' non facilmente decifrabile e i principi informatori del giusto processo che non sono appropriatamente definiti. Il testo sia pure migliorato non elimina, inoltre, la confusione tra ammissibilità ed infondatezza che cancella i principi informatori del processo, come hanno ribadito in più occasioni i giuristi esperti processualisti interpellati dall'avvocatura".

Una valutazione positiva, invece, da parte dell'Associazione nazionale per l'arbitrato e la conciliazione, che fa rilevare come con 136 voti favorevoli, 92 contrari e 4 astenuti, il Senato abbia dato il via libera definitivo anche al tentativo obbligatorio di conciliazione, in materia di controversie civili e commerciali. "Ora il ministro Angelino Alfano ha trenta giorni di tempo per l'emanazione del relativo Decreto Legislativo che disciplina la risoluzioni di controversie in riferimento alla tutela dei diritti disponibili dei cittadini - nota il presidente Giovanni Pecoraro - Le controversie potranno essere risolte da conciliatori specializzati attraverso Organismi di Conciliazione. Detti organismi debbono essere accreditati ed iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia".

"Non piu' tempi di giustizia lunghi e costosi, ma procedimenti snelli che dovranno concludersi entro 4 mesi e a costo di giustizia zero. - aggiunge Pecoraro - La conciliazione è affidata agli oltre duecentomila tra avvocati e commercialisti o laureati in materie giuridiche ed

economiche che sono o già specializzati o che si sono specializzati attraverso corsi formativi con enti accreditati presso il ministero della Giustizia. Spetta ora agli organi di informazione dare una giusta e corretta spiegazione su queste grandi modifiche riportate nel pacchetto giustizia. Finalmente al centro della giustizia controversie risolvibili con conciliatori terzi ed imparziali e possibilità per i neo laureati di iniziare da subito un'attività lavorativa professionale redditizia".

Di sistema, invece, la critica dell'Unione Camere Civili, che - in occasione dell'analisi del D.L. 112/08 e sulla bozza di decreto legge in tema di giustizia civile e di modifiche del codice di procedura civile - aveva fra l'altro così commentato: "si ribadisce la necessità che la riforma della giustizia civile non proceda per modifiche ai singoli articoli di codice di rito, ma sia radicale ed organica, non solo allo scopo di evitare, come accade oggi, il convivere di più procedure diverse a seconda dell'epoca di instaurazione della lite, ma soprattutto perché così procedendo, i problemi riconnessi all'intollerabile durata dei processi si sono aggravati. E' perfettamente inutile prevedere tempi brevi o brevissimi, come è attualmente, per il compimento degli atti delle parti, e, poi, non vi è alcun limite temporali alle decisioni del Giudice. E' altrettanto velleitaria risulterà l'introduzione del processo telematico, ove la procedura non sia rivista nella sua attuale configurazione. Né migliore sorte hanno avuto il processo del lavoro e quello societario, segno tangibile che in assenza di adeguate risorse finanziari ed umane, qualsiasi tipo di processo è destinato al naufragio".

"Da sempre l'Unione Nazionale delle Camere Civili si batte per ottenere se non l'unificazione dei riti, quanto meno la loro riduzione e semplificazione, e che il processo deve tornare ad essere uno strumento ed una garanzia e non invece un ostacolo. - concludevano i civilisti - Prima di legiferare circa le varie disposizioni del Codice Civile, va finalmente stabilito che tipo di processo si vuole attuare, con quali fini e con quali mezzi". Mauro W. Giannini

Accelerazione dei giudizi, un'occasione mancata

Non piace all'**Aiga** il nuovo processo civile
di **Giuseppe Sileci - Presidente Aiga**

Per un'insolita coincidenza, il Senato ha approvato la controversa riforma del processo civile all'indomani della pubblicazione dei dati Istat relativi ai procedimenti giudiziari civili del 2007. Ed a leggere questi ultimi si rafforza il convincimento che – al di là della utilità o meno di alcune novità, che solo con il tempo potranno essere valutate – il Parlamento ha perso l'ennesima occasione per introdurre meccanismi di accelerazione dei giudizi senza compromettere il diritto di difesa e, più in generale, l'accesso al servizio giustizia. Infatti in luogo di un accorciamento di molti termini difensivi (che, senza la previsione di termini perentori per i giudici, non consentirebbero nessun vero recupero di efficienza), ovvero della incostituzionale introduzione del c.d. "filtro" per i ricorsi in Cassazione, sarebbe stato senz'altro più aderente allo scopo di ridurre i tempi processuali un intervento del legislatore teso ad introdurre un tentativo obbligatorio di conciliazione endoprocessuale. Se nel 2007 solo 111.654 giudizi pendenti dinanzi ai giudici di pace in materia di risarcimento dei danni da circolazione stradale si sono esauriti con sentenza su un totale di 246.685, è difficile negare che dietro a gran parte dei procedimenti definiti con provvedimento diverso vi sia una conciliazione tra le parti ed è altrettanto difficile negare che queste conciliazioni sono state agevolate dagli esiti dell'attività istruttoria. Parimenti, non è certo dipeso dal semplice caso se – sempre nel 2007 – i tribunali hanno smaltito 843.317 processi ma di questi solo 448.529 con sentenza. La chiarezza di questi dati avrebbe dovuto suggerire al legislatore la adozione di meccanismi processuali che favorissero la conciliazione nel processo. Invece nulla di tutto ciò, è questa l'amara constatazione, è stato fatto mentre si sono addossati solo sui cittadini, tramite i loro difensori, alquanto discutibili inasprimenti processuali, alcuni dei quali di dubbia costituzionalità, come se lo scopo del processo non fosse quello di rendere giustizia a chi la ha, ma di celebrarsi ed esaurirsi ad ogni costo nel minor tempo possibile".



Il garante avvia due nuove istruttorie sulle intese restrittive della concorrenza**Ordini, l'Antitrust insiste****Sotto inchiesta le tariffe di psicologi e geologi**

L'Antitrust fa nuovamente le pulci alle professioni. A psicologi e geologi, in particolare. Del resto il presidente Antonio Catricalà lo aveva annunciato appena una paio di mesi fa a ItaliaOggi (si veda IO del 24/3/2009) che l'Autorità non si sarebbe fermata. Soprattutto alla luce delle sconcertanti conclusioni dell'indagine conclusa a marzo. Che, dopo due anni di verifiche, ha accertato la scarsa propensione alla concorrenza da parte delle 13 professioni prese in esame (architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, dottori commercialisti ed esperti contabili). Da qui l'annuncio che nuove istruttorie sarebbero state avviate a breve per quegli ordini particolarmente restii a recepire nei propri codici deontologici i principi delle liberalizzazioni in materia di pubblicità e di contrattazione degli onorari volute dall'allora ministro dello sviluppo economico, Pierluigi Bersani. Ieri, il garante in maniera ufficiale ha trasformato l'annuncio in azione concreta. Le istruttorie, nello specifico, dovranno valutare se le disposizioni deontologiche, attraverso il rinvio alle tariffe professionali come parametro del decoro nella determinazione del compenso, rafforzato dallo strumento sanzionatorio, costituiscano intese restrittive della concorrenza. Secondo il garante, infatti, i codici di comportamento per gli iscritti all'albo potrebbero essere il cavallo di Troia per reintrodurre i minimi tariffari di fatto inderogabili contrariamente a quanto stabilito dalla legge. Vediamo meglio allora quali sono le norme al centro dell'esame.

Geologi. Il codice deontologico dell'ordine, si apprende dai documenti dell'Agcm, prevede, nella versione vigente approvata nel dicembre 2006, per quanto riguarda la determinazione del compenso professionale, che «la tariffa professionale determinativa soltanto dei minimi compensativi dell'attività professionale del geologo esercitata nelle varie forme, costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignità professionale del singolo geologo e della categoria, nonché della qualità delle prestazioni, fino all'emanazione di nuova tariffa articolata in parametri superiori ai minimi». L'art. 18 sancisce inoltre che «a garanzia della qualità delle prestazioni e ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del codice civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione e al decoro professionale. L'Ordine vigila sull'osservanza dell'art. 2233, comma 2, c.c. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l'instaurazione di procedimento disciplinare».

Psicologi. Il codice deontologico della professione dispone che, nella fase iniziale del rapporto con l'utente, lo psicologo pattuisce «quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione». Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato al codice, rappresenta il parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto. Lo stesso codice prevede che l'inosservanza dei precetti stabiliti e ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo le procedure stabilite dal regolamento disciplinare. Ignazio Marino

Corte di Strasburgo L'esercizio della professione tra i diritti dell'uomo**Avvocati, la selezione è lecita**

Nella partita sull'accesso alle libere professioni entra in campo anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sentenza depositata giovedì (ricorso 26713/05, Bigaeva contro Grecia) Strasburgo ha infatti chiarito in quali casi e a quali condizioni è possibile rivendicare una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare — e dell'articolo 14 - che vieta ogni discriminazione — quando gli Ordini professionali negano a un cittadino straniero l'accesso a una professione liberale.

Nel caso di cui si è occupata la Corte e che è costato una condanna alla Grecia, una cittadina russa, che aveva studiato ad Atene e si era laureata in giurisprudenza, aveva chiesto di fare uno stage di 18 mesi, condizione indispensabile per accedere agli esami da avvocato in Grecia. Dopo il via libera, però, l'Ordine aveva negato l'accesso agli esami, sostenendo che il codice degli avvocati consente l'esercizio della professione solo a cittadini greci e comunitari. Di qui il ricorso alla Corte europea che ha dato ragione all'aspirante avvocato, almeno sotto il profilo della violazione da parte dello Stato del diritto al rispetto della vita privata. Prima di tutto, ha chiarito Strasburgo, nella nozione di vita privata è inclusa quella professionale che è un elemento determinante per garantire l'integrità fisica e morale di una persona. Respinta, quindi, la nozione restrittiva avanzata dal Governo greco, che limitava l'ambito di applicazione dell'articolo 8 alla sola vita personale. L'attività professionale, invece, per la Corte europea, non può essere spinta fuori dalla nozione di vita privata. Un'affermazione che potrà portare a Strasburgo nuovi ricorsi sia per i limiti di accesso ad attività lavorative, sia per le condizioni di lavoro, per esempio nei casi di mobbing. Chiarita la portata dell'articolo 8, la Corte arriva alla conclusione che il rigetto della domanda di partecipazione agli esami da avvocato è un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, anche perché la ricorrente aveva coltivato legittime aspettative in quanto ammessa a fare lo stage. In pratica, un riconoscimento tacito del diritto di accedere alla professione forense. Detto questo, però, la Corte apre la strada a interventi restrittivi degli Ordini professionali. Per Strasburgo, infatti, non c'è una violazione del principio di non discriminazione garantito dall'articolo 14 della Convenzione se una restrizione persegue un fine legittimo e se è rispettato il principio di proporzionalità. La nonna -Osserva la Corte - non assicura un diritto di accesso alla professione. Gli avvocati, poi, continuano i giudici, «svolgono una professione liberale, ma al tempo stesso hanno una funzione posta al servizio dell'interesse pubblico», proprio perché i legali sono «ausiliari della giustizia, che hanno obblighi specifici nell'esercizio delle proprie funzioni». Spetta quindi agli Stati, nell'esercizio del margine di apprezzamento riconosciuto dalla Corte, stabilire se la cittadinanza greca o di un altro Stato comunitario sia una condizione necessaria, indispensabile per la professione. Marina Castellaneta

ANALISI

I ritocchi ai riti non bastano a dare efficienza**di Sergio Chiarloni - Ordinario di diritto processuale civile all'Università di Torino**

Da tempo, gli operatori sono convinti che non esiste un codice processuale tanto buono da garantire una amministrazione della giustizia efficiente, né uno tanto cattivo da impedirlo. Occorre soprattutto un impegno verso altre direzioni. Basti pensare all'irrazionale distribuzione delle circoscrizioni giudiziarie (17 tribunali in Piemonte!); alla cattiva organizzazione e all'insufficiente produttività delle cancellerie; alla scarsa diffusione delle tecnologie informatiche; ai criteri spesso discutibili adottati dal Csm per la scelta dei titolari di uffici direttivi; alla frequenza di prassi operative che irrigidiscono la gestione delle controversie; agli eccessi di formalismo nell'interpretazione delle norme processuali; alla poca incisività dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Sennonché, da quasi vent'anni il legislatore, prigioniero dell'illusione che sia sufficiente innovare le norme di procedura per sistemare il servizio giustizia, tiene aperti i cantieri delle riforme in preda a un delirio rifondativo di interi settori della disciplina di cui è difficile decifrare il disegno complessivo. Anche perché sovente la sequela dei provvedimenti richiama il movimento di un pendolo (come nel caso dei successivi ripensamenti tra il 1992 e il 2006, relativi alla disciplina della fase preparatoria del processo di cognizione). Malgrado l'ampio intervento che ha toccato importanti settori dei primi tre libri del codice nel 2006, la bulimia legislativa non conosce riposo. Dopo varie vicissitudini il Senato ha approvato in quarta lettura una nuova riforma, che riprende con numerose modifiche un progetto già messo a punto nella precedente legislatura, nell'intento di perseguire la durata ragionevole del processo, oggi un mito nella vita dei fori. Vediamo gli aspetti principali. È aumentata la competenza per valore del giudice di pace che già filtra circa il 50% del contenzioso. In misura, peraltro, inferiore a quella inizialmente prevista, anche a seguito dei rilievi critici del Consiglio nazionale forense. Si semplifica il meccanismo di risoluzione delle questioni di competenza, ora da decidere con una semplice ordinanza. E tuttavia mantenuto il regolamento di competenza, soppresso in una prima stesura del progetto. Il vincitore che non riesce a ottenere un risultato migliore rispetto alla proposta conciliativa dell'avversario sarà condannato alle spese. Il soccombente, dal canto suo, potrà essere condannato d'ufficio anche al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, indipendentemente dall'esistenza della responsabilità aggravata. L'intento deflattivo è evidente, ma si profilano difficili questioni interpretative per entrambi i casi. La mancata contestazione tempestiva dei fatti allegati dall'avversario ne comporterà l'implicito riconoscimento. Qui si discuterà molto sul termine ultimo per contestare e anche sulla rilevanza dell'emersione nel corso dell'istruttoria della non verità di quei fatti. La testimonianza scritta viene finalmente introdotta, ma sull'accordo delle parti e con una disciplina complicatissima. Avverrà raramente e senza influenza sulla durata dell'istruttoria, a differenza di quanto avviene in Francia, grazie a una disciplina semplice e frequentemente applicata. Allo scopo di trovare un riparo dalla valanga di ricorsi che si abbatte sulla Corte di cassazione, una prima stesura prevedeva un filtro di ammissibilità efficace, ma subito vigorosamente contestato. Le sostanziali modifiche operate dalla Camera l'hanno indebolito al punto da renderlo inutile, forse foriero di complicazioni e secondo molti interpreti ancora sospetto d'illegittimità costituzionale. In materia esecutiva troviamo una misura coercitiva pecuniaria per le obbligazioni di fare infungibili e di non fare. Ma con l'eccezione delle controversie di lavoro e assimilate, il che induce il dubbio di una violazione del principio di uguaglianza. Infine, il procedimento sommario di cognizione, introdotto per le controversie più semplici attribuite al giudice unico si propone con ricorso, l'istruttoria è sommaria e si conclude con un'ordinanza appellabile. Solo l'esperienza applicativa ci dirà se l'istituto riuscirà a rendere significativamente più veloce l'amministrazione della giustizia in confronto alle possibilità già oggi offerte dal processo, ordinario di cognizione ricorrendo alla decisione semplificata con lettura della sentenza in udienza.

Processo civile. Utilizzo senza intervento del giudice**Testimonianza scritta nuovo «mezzo di prova»**

Nel nostro ordinamento la testimonianza è sempre stata solo orale ed è la più tipica delle prove costituenti, dove per tali si intendono le prove che si formano soltanto nel processo, come risultato di un'attività istruttoria in senso stretto, in contrapposizione alle prove precostituite (la più tipica delle quali è la prova documentale), che invece si formano fuori del processo (e normalmente prima), nel quale entrano attraverso un atto di esibizione o di produzione. Ora le cose sono destinate a cambiare molto, perché il testo di riforma approvato dalla Camera introduce nel codice di procedura civile una norma apposita (articolo 257 bis), che ammette la possibilità di assumere testimonianze anche in forma scritta. Il primo comma della nuova norma subordina tale possibilità a due condizioni, solo la prima delle quali appare però stringente e suscettibile di essere rigorosamente applicata. È previsto infatti che la testimonianza scritta possa essere disposta: 1) solo a patto che le parti siano d'accordo; 2) e tenuto conto della «natura della causa» e di «ogni altra circostanza». Qui, la genericità del riferimento alla «natura della causa» o a «ogni altra circostanza» prefigura due scenari: o nei fatti verrà sempre considerato sufficiente il solo accordo delle parti (considerato oltretutto che il processo civile verte per definizione su diritti disponibili, in relazione ai quali la volontà delle parti è inderogabile in linea di principio); o sarà sempre contestabile e contestata la decisione del giudice, che dovesse considerare incompatibile la testimonianza scritta rispetto alle particolarità del caso concreto. Ciò detto, la nuova norma pone a carico della parte che abbia chiesto la testimonianza scritta l'onere di predisporre (il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi) e di notificarlo al testimone: la testimonianza consisterà nella compilazione di tale modello da parte del testimone, «in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti». Inoltre, il testimone dovrà specificare eventualmente quali sono i quesiti «cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione»; e naturalmente potrà continuare ad avvalersi della facoltà di non rispondere (come in relazione alla testimonianza orale), fermo tuttavia anche in questo caso l'obbligo di indicare i motivi dell'astensione. Il modello poi dovrà essere sottoscritto (e la sottoscrizione dovrà essere autenticata da notaio) e spedito «in busta chiusa con plico raccomandato» o consegnato direttamente alla cancelleria del giudice, il quale infine sarà chiamato a valutare le dichiarazioni rese e potrà anche decidere di chiamare il testimone a deporre comunque davanti a lui (e qui evidentemente bisogna pensare alle ipotesi in cui le risposte appaiano insufficienti o confuse, o forse anche poco attendibili). Così come configurata, la testimonianza scritta pare rappresentare un vero e proprio nuovo mezzo di prova, a metà strada non solo fra prova orale e prova scritta, ma addirittura fra prova precostituita e prova costituenda. Rimarrà infatti pur sempre il vaglio del giudice come elemento imprescindibile, ma a tale vaglio la testimonianza scritta risulterà sottratta nel suo momento formativo. I testimoni risponderanno ai quesiti loro sottoposti nel buio e nella solitudine delle loro stanze, o più verosimilmente nel buio e nella solitudine delle stanze degli avvocati che li hanno chiamati; e sarà difficile allora continuare a considerare la testimonianza come una prova raccolta nel processo. La realtà è che la testimonianza tenderà sempre più a formarsi fuori del processo, proprio grazie alla possibilità di essere raccolta per iscritto; e, una volta ben compilati i moduli contenenti i quesiti (come potrà risultare facile a testimoni adeguatamente aiutati), al giudice rimarrà poco spazio anche solo per giustificare la chiamata del teste davanti a lui, che pure la norma gli concede come ipotesi residuale. Niccolò Nisivocchia

I pareri Oua, Aiga e Ucpi sul ddl al vaglio della camera

Usura da rivedere

Prevenzione e fase di composizione

Legge sull'usura da rivedere. Questo il parere unanime delle sigle dell'avvocatura ricevute in audizione nei giorni scorsi dalla commissione giustizia della camera nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 2364, approvato dal senato e recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione». Oua, giovani avvocati e Unione delle camere penali hanno presentato infatti una serie di proposte di emendamento da apportare al ddl, che ha l'obiettivo di inasprire le sanzioni per usura ed estorsione in questo momento di crisi economica. Secondo l'Organismo unitario dell'avvocatura, rappresentato dal segretario Giuseppe Lepore, la normativa «presenta gravi limiti»: «Non si intensifica la prevenzione del sovraindebitamento ma se ne regolano le sole conseguenze», si legge tra le numerose osservazioni presentate dall'Oua, «non è prevista una fase di composizione destinata a congelare la situazione debitoria e liquidare i beni del debitore la cui situazione, irrimediabilmente compromessa, non permette di ricorrere alle misure classiche disciplinanti il sovraindebitamento e che preveda, per esempio, anche la possibilità per il debitore di invocare la revocabilità della costituzione dell'ipoteca volontaria e giudiziale e dia la possibilità di sanzionare gli atti compiuti da terzi, che risultino pregiudizievoli per i creditori». All'audizione ha preso parte anche una delegazione dell'**Aiga**, composta da **Francesco Capecchi e Maria Paola Mastropieri**, componenti della giunta. «*L'Aiga*», afferma la nota diffusa dai giovani avvocati, «*auspica l'introduzione di una procedura giurisdizionale che consenta la definizione di un accordo, tra debitore e creditori, per la ristrutturazione dei debiti. A tal proposito, è fondamentale che il legislatore orienti la propria azione verso una istituzionalizzazione della composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante l'applicazione, ove compatibili, delle norme relative ai procedimenti camerati, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile*». Critica anche l'Ucpi, rappresentata dal vicepresidente Renato Borzone e da Franco Oliva, in particolare sulle norme processuali e penali che il legislatore intende modificare. «Il disegno di legge», recita il corposo documento Ucpi, «costituisce espressione emblematica di un approccio politico ai fenomeni criminali avvertiti come di particolare allarme irragionevole, demagogico e lesivo dei diritti di libertà e delle garanzie processuali». Gabriele Ventura

Riforma delle professioni. Nell'agenda torna il riordino per le categorie giuridico-economiche

Alfano riparte dagli avvocati

Il ministro della Giustizia punta a un accesso più selettivo

La riforma dell'avvocatura è tra le priorità nell'agenda del ministro della Giustizia Angelino Alfano. In particolare il Guardasigilli considera urgente riscrivere l'accesso alla professione, rendendolo più selettivo. Il passaggio è collegato alla riforma del processo civile e alla deflazione del contenzioso. «Quello che noi stiamo proponendo - ha spiegato il ministro durante un convegno a Roma - è un modo per evitare di mandare tutto in tribunale cioè il tentativo di far sì che alla giustizia contribuiscano anche le associazioni di categoria e che i cittadini non debbano per forza litigare davanti a un giudice ma provare una mediazione di fronte a organismi preposti e qualificati. L'obiettivo, attraverso la mediazione civile e le forme alternative rispetto al tribunale, è di arrivare alla soluzione delle controversie e di riuscire a erogare giustizia in soli quattro mesi».

A questo programma Alfano sta lavorando da tempo. La scorsa estate ha coinvolto, oltre agli avvocati, i notai e i dottori commercialisti e ha chiesto loro di formalizzare proposte e disponibilità per rendere più efficiente la macchina della giustizia. Nasce da qui l'idea di una riforma delle professioni del comparto giuridico-economico, in primo luogo funzionale a rispondere meglio alla domanda di giustizia di cittadini e imprese. Fallito il proposito di arrivare a una risposta unitaria, commercialisti, notai e avvocati hanno comunque fatto arrivare al ministro i loro progetti. Certo, si dovrà verificare la loro compatibilità, visto che le tre categorie sono riduci da forti contrasti su competenze e riserve. Quello che però, a questo punto, appare chiaro è che la politica deve farsi carico della condizione forense: secondo i numeri raccolti dall'organizzazione europea degli avvocati, i professionisti iscritti all'Albo sarebbero 213mila. Anche a voler intendere questa cifra come arrotondata al rialzo e anche se si tratta della platea di quanti hanno conseguito l'abilitazione (sarebbero circa 136 mila coloro che esercitano la libera professione), i numeri sembrano quasi fuori controllo.

Giuseppe Sileci, presidente dell'Aiga, l'associazione dei giovani avvocati, durante un convegno a Firenze, qualche giorno fa, ha commentato: «*la demografia della professione non mette talvolta in condizione di dire al cliente che una questione potrebbe non finire con una causa*». Insomma, il bisogno di lavorare e la concorrenza al ribasso possono spingere a tentare la via del giudice anche quando non ci sarebbero tutti i presupposti. Il ministro Alfano è convinto, a questo punto, che sia necessario rendere «più selettivo» l'accesso all'avvocatura e che si deve arrivare «alla parità tra accusa e difesa». Sulla linea auspicata dal Guardasigilli va la riforma proposta, qualche mese fa, dal Consiglio nazionale forense, che ha raccolto la condivisione delle principali componenti della professione: tirocinio a numero programmato, abbinato alla frequenza della scuola forense, e abilitazione a tempo: se non ci si iscrive entro cinque anni dal superamento dell'esame di Stato si perde il diritto e si deve cominciare tutto daccapo. Maria Carta De Cesari

La proposta del Cnf - Per l'iscrizione al registro dei praticanti è necessario superare un test di ingresso organizzato dall'Ordine distrettuale.

- Il tirocinio presso uno studio richiederà anche la frequenza «obbligatoria e con profitto», per due anni, di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti da Ordini e associazioni forensi.

- L'esame di Stato può essere sostenuto soltanto dal praticante «che non abbia compiuto 50 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione» e che abbia superato la prova di preselezione. Dopo l'abilitazione l'iscrizione all'Albo deve avvenire entro cinque anni.

aiga

Rassegna
Stampa

Agenda del Presidente

siamo nel mese di maggio 2009

Roma, Campidoglio, ore 17:00, 25 Giugno 2009

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

CENTENARIO COSTITUZIONE

Roma, 19 Giugno 2009

GIUNTA AIGA

Taranto, 12 Giugno 2009

FORMAZIONE

La deontologia forense



Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di maggio 2009

Massa Carrara, 19 Giugno 2009

FORMAZIONE

La pubblicità degli avvocati: dalle origini anglosassoni all'attuale disciplina italiana

Taranto, 12 Giugno 2009

FORMAZIONE

La deontologia forense

Messina, 12 Giugno 2009

FORMAZIONE

Problemi attuali e prospettive della giustizia amministrativa

Rimini, 10 Giugno 2009

FORMAZIONE

I contratti turistici: studiosi in almatourism

Barcellona P.G., Oratorio Salesiano Teatro "V. Currò", ore 15:00, 10 Giugno 2009

FORMAZIONE

La riforma previdenziale

Ferrara, 05 Giugno 2009

FORMAZIONE

Il ruolo dei giudici nazionali e della Corte di giustizia nel processo di integrazione europea

Ragusa, 05 Giugno 2009

FORMAZIONE

La storia infinita del danno non patrimoniale tra ritorno alle origini e nuove aperture

